



Al Ministro dell'Interno

56217 del 31.12.2024

VISTI gli articoli 1-*sexies* e 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, riguardanti il Sistema di Accoglienza e Integrazione ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito *Fondo*;

VISTO il comma 2 del citato articolo 1- *sexies*, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili del *Fondo*;

VISTO il d.m. 18 novembre 2019 recante “*Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)*”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto*”;

VISTO l’art. 8 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, recante “*ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina*”;

VISTO l’art. 44, comma 1, lett. c-bis), del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, rubricato “*Disposizioni in relazione alla crisi ucraina*”, che prevede di “*corrispondere al Ministero dell’Interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all’attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 5-*quater*, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28*”;

VISTO il dm prot. n. 35312 del 26 settembre 2022, con il quale sono stati finanziati, con le risorse di cui al citato decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, 2.066 posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione, riferiti a 81 progetti categoria “*Ordinari*” per € 30.836.651,30 fino al 31 dicembre 2022;

VISTO l’articolo 1, comma 669, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, che ha prorogato al 3 marzo 2023 lo stato di emergenza dichiarato con la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, in relazione alla crisi Ucraina;

VISTA l’Ordinanza n.964 del Capo Dipartimento della protezione civile in data 9 febbraio 2023 che ha modificato il citato articolo 8 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, al fine di consentire la prosecuzione dei progetti finanziati con il citato dm prot n. 35312 del 26 settembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui al menzionato dm 18 novembre 2019 e alle relative linee guida;



Al Ministro dell'Interno

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 con la quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della crisi internazionale in atto;

VISTO il dm prot. n. 7408 del 27 febbraio 2023, con il quale sono stati finanziati 2.066 posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione, riferiti a 81 progetti categoria "Ordinari" per € 5.238.006, dal 1° gennaio al 3 marzo 2023;

VISTO il dm prot. n. 10019 del 15 marzo 2023, con il quale sono stati finanziati 2.066 posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione, riferiti a 81 progetti categoria "Ordinari" per € 25.598.644,78 fino al 31 dicembre 2023;

VISTO l'art. 1, comma 390 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, che proroga dal 4 marzo al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022;

VISTA l'Ordinanza n. 1051 del Capo Dipartimento della protezione civile in data 29 dicembre 2023 che ha autorizzato per tre mesi la prosecuzione della citata forma di assistenza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, entro il limite complessivo di 8.200.000,00 euro nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all'art. 44 del d.lgs n. 1/2018;

VISTO il dm prot. n. 4195 del 30 gennaio 2024, con il quale sono stati finanziati 1.181 posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione, riferiti a 55 progetti categoria "Ordinari" € 4.383.405,48 dal 1° gennaio al 31 marzo 2024;

CONSIDERATA la nota del Servizio Centrale acquisita al prot. n. 12259 del 15/03/2024 e i relativi allegati, da cui risulta che ulteriori 44 posti, riferiti ai progetti finanziati con il sopracitato DM 4195, sono stati attivati successivamente alla citata OdPC n. 1051 del 29.12.23 e prima che venisse adottato il medesimo DM con i relativi elenchi allegati;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto degli ulteriori 44 posti attivati nell'ambito di 5 progetti e di assicurare il relativo finanziamento dal 1° gennaio al 31 marzo 2024, ad integrazione di quanto già disposto con il citato DM 4195;

VISTO l'art. 9, comma 5 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, che ha autorizzato fino al 31 dicembre 2024 la prosecuzione dei progetti di accoglienza prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, incrementando il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per l'anno 2024, di euro 26.200.000;



Al Ministro dell'Interno

VISTO il dm prot. n. 3196 del 29 marzo 2024, con il quale sono stati finanziati 44 posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione, riferiti a 5 progetti categoria “Ordinari” € 164.565,46 dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 e 1.221 posti, riferiti a 54 progetti categoria “Ordinari” € 13.698.614,52 dal 1° aprile al 31 dicembre 2024;

VISTO l'art. 20 comma 1 del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, che ha autorizzato la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024;

RITENUTO di finanziare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 a valere sul *Fondo* 1.202 posti relativi a 52 progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui al citato dm prot. n. 3196 del 29 marzo 2024, preso atto della rinuncia al finanziamento comunicata da due comuni

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa, sono ammessi al finanziamento senza soluzione di continuità con il precedente finanziamento in premessa:

- 52 progetti categoria “Ordinari” per complessivi 1.202 posti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, a valere sul *Fondo*, secondo il numero dei posti e gli importi ivi indicati, per € 17.897.493,46 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 18.11.2019, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno con valore di notifica per tutti gli effetti di legge.

Roma, 30 dicembre 2024

f.to PIANTEDOSI